

CONGEDO PARENTALE

I genitori lavoratori dipendenti possono beneficiare di un periodo di astensione lavorativa **FACOLTATIVA** per un massimo di **11 mesi**

La domanda va inoltrata con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del congedo, che diventano due in caso di fruizione su base oraria.

INDENNIZZO

**80 % primi
3 mesi
30 % per i mesi
successivi**

A poter beneficiare di tutti e tre i mesi indennizzati all'80 per cento sono i neo genitori che terminano il periodo di congedo obbligatorio dal 1° gennaio 2025 in poi. Chi lo ha terminato nel 2024 avrà diritto a 2 mesi all'80 per cento. Un solo mese indennizzato per chi lo ha terminato nel 2023. Attenzione però che per i periodi di congedo successivi ai 9 mesi indennizzati (cioè il 10° e l'11° mese), l'indennità, pari al 30% della retribuzione, spetta solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione

CHI E' ESCLUSO ?

Sono esclusi i genitori:

con rapporto di lavoro
cessato o sospeso;
lavoratori domestici;
lavoratori a domicilio.

RIPARTIZIONE

- madre: fino a 6 mesi;
- padre: fino a 6 mesi, elevabili a 7 in caso di utilizzo di almeno 3 mesi continuativi o frazionati;
- genitore unico/affidatario esclusivo: fino a 11 mesi.

Dal 2026 il congedo può essere richiesto fino ai 14 anni dei figli

CONGEDO PER MALATTIA DEL FIGLIO

il diritto spettante a ciascun genitore di astenersi dal lavoro per le malattie di ogni figlio di età compresa fra i tre e i quattordici anni spetta nel limite di dieci giorni lavorativi all'anno.

**VIENI IN SEDE TI DAREMO ASSISTENZA PER
VERIFICARE I REQUISITI E INVIARE LA DOMANDA**

